

IL PRESIDENTE
f.to **Cortolezzis cav. Luigi**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Cimenti Bruno**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio online del sito informatico del Comune, per quindici giorni consecutivi dal **27/06/2016** al **12/07/2016** a sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 15 e 20 bis, della Legge Regionale 11.12.2003, n.21.

L'IMPIEGATO ADDETTO
F.to Alice Del Negro

Copia conforme all'originale agli atti.

addì 27/06/2016

Il Funzionario Incaricato



COPIA

N° 7 del Reg. Del

COMUNE DI TREPPO CARNICO

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 22/06/2016

OGGETTO: Modifica regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **giugno** convocato per le ore **18.00**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome del Consigliere	Carica	Presente	
Cortolezzis cav. Luigi	Sindaco	Si	
Copiz Fides	Consigliere	Si	
Plazzotta Annalisa	Consigliere	Si	
Del Fabbro Simone	Consigliere	Si	
Oteri Antonino	Consigliere	Si	
Bellina Dario	Consigliere	Si	
Morocutti Luana	Consigliere	Si	
Lazzara Marzio	Consigliere	Si	
Morocutti Bruno	Consigliere	Si	
Di Lena Agnese	Consigliere		No
Ermacora Narcisa	Consigliere		No
Plazzotta Marco	Consigliere	Si	
Lazzara Antonino	Consigliere	Si	
		11	2

Delibera immediatamente eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Assume la presidenza il Sig. **Cortolezzis cav. Luigi** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il Segretario comunale Sig. **Cimenti Bruno**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 24 del 16.07.2014, n. 8 del 09.04.2015, con le quali veniva rispettivamente approvato e modificato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

PRESO ATTO che fino al 31.12.2015 l'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e successive modifiche, recitava testualmente: "..... I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

APPURATO che i comma 10 e 14, dell'articolo unico, della Legge 28.12.2015 n. 208, dispongono:

- la soppressione delle parole "nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui", dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201, che permettevano ai Comuni di considerare abitazione principale l'alloggio concesso in comodato a parente in linea retta entro il primo grado (figlio e genitore);

- la soppressione del secondo periodo del comma 5, dell'art. 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 che dettava disposizioni per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli e terreni non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

- l'abrogazione del comma 8-bis, dell'art. 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201, che disciplinava l'imposta per i terreni agricoli posseduti e direttamente condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

- l'eliminazione delle abitazioni principali dagli oggetti d'imposta TASI, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.);

VERIFICATO, alla luce della sopracitata normativa, che dal 1° gennaio 2016 sono illegittime le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), impartite dall'art. 15, comma 1, lett. b); dal comma 4 dell'art. 9; dall'art. 12; dall'art. 47 comma 1; dall'art. 49 comma 1 e 3.

RITENUTO di dover adeguare alla normativa vigente le disposizioni regolamentari sopra citate e di dover modificare il titolo dell'art. 9 ormai privo di contenuti in relazione ai terreni;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 24.01.2015 n. 4 convertito con modifiche in legge 24.03.2015 n. 34, dispone l'esenzione dell'IMU dei terreni agricoli, nonché di quelli incolti, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dei quali il Comune di Treppo Carnico fa parte;

RITENUTO di dover informare i contribuenti dell'esenzione di questi cespiti tramite la riformulazione dell'art. 12;

CONSIDERATO che l'art. 19-bis de D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, inserito dall'art. 37 della Legge 28.12.2015 n. 221 (collegato ambientale), dispone che alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose

prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

RITENUTO di dover adeguare alle disposizioni appena citate l'art. 40 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n.546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24.9.2015 n. 156, per le controversie di valore non superiore a euro 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ed il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica e pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

OSSERVATO, che con l'applicazione di questa nuova disposizione i contribuenti hanno la possibilità di risolvere le controversie inferiori ai 20.000,00 euro prima di ricorrere al giudice tributario;

VALUTATO che mantenere operativo l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto dall'art. 63 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), anche per le controversie inferiori a 20.000,00 consentirebbe ai contribuenti di raddoppiare i termini (90 + 90 giorni) prima di iniziare le procedure del ricorso tributario;

RITENUTO pertanto di riservare lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione solo alle controversie di importo pari o superiore ai 20.000,00 euro;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia ;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – dei n. 11 presenti e votanti, per quanto attiene l'atto in adozione

Con n. 11 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – dei n. 11 presenti e votanti, per quanto attiene la dichiarazione dell'immediata esecutività,

D E L I B E R A

1 – Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2 – Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

- a) All'art. 9, il titolo viene sostituito dal seguente: "BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI" ed il comma 4 è abrogato;
- b) L'art. 12 è sostituito dal seguente:

"ART. 12
TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI

1. Il Comune di Treppo Carnico risulta classificato totalmente montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 24.01.2015 n. 4, convertito con modifiche in legge 24.03.2015 n. 34, i terreni agricoli, nonché quelli incolti, ubicati sul suo territorio sono esenti dall'imposta."

c) All'art. 15, comma 1, la lettera b) è soppressa ed il comma 2 è abrogato;

d) L'art. 40 è sostituito dal seguente:

“ART. 40

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione sulla quota variabile della tariffa nella percentuale fissata annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. La riduzione prevede l'esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

2. L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui all'art. 58 o con apposita istanza, e decorre dalla data di messa in funzione del compostaggio così come dichiarata sulla richiesta. Il contribuente è tenuto a consentire l'accesso alla proprietà per le eventuali verifiche d'ufficio in merito all'utilizzo effettivo del composter.

Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione del compostaggio.”

e) All'art. 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Presupposto del tributo per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

f) All'art. 49, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

il comma 3 è soppresso e di conseguenza cambiano numerazione i comma successivi da 4, 5 e 6 a 3, 4 e 5.

g) All'art. 62, comma 1, dopo le parole “Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449” vengono inserite le seguenti: “, solo per le controversie di valore uguale o superiore a euro 20.000,00,”.

3 - Di approvare il regolamento, aggiornato con le modifiche disposte al precedente punto 2, il cui testo si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto.

4 - L'allegato regolamento entra in vigore il 01.01.2016.

5 - Di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge.

6 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.